



## **Sui trasferimenti unilaterali la Cassazione si muove tra principi ovvii e trasparenti ideologie. Nota a Cassazione 4110/2026**

**di Marino Maglietta**

Una recente ordinanza della Suprema Corte (4110/2026) ha destato grande interesse ed è stata ampiamente e favorevolmente commentata. Per lo più, è stata salutata quale apertura verso maggiori possibilità per un genitore (tipicamente il collocatario) di allontanarsi portando con sé la prole e andando a vivere anche a diverse centinaia di km di distanza dalla residenza iniziale.

In effetti, sembra a chi scrive che sotto questo aspetto il provvedimento non comporti alcun particolare “avanzamento” (forse tutt’altro, v. infra) ma che, viceversa, siano altri i motivi di interesse, effettivamente esistenti.

Anzitutto la vicenda mette la Suprema Corte in condizioni di evidente imbarazzo, di cui è indice sia la non comune lunghezza del provvedimento, 34 pagine, tenuto conto della materia tutt’altro che nuova; sia la diretta presa in carico del presidente stesso; sia la duplice riunione della sezione per analizzare il provvedimento. Dunque una cura particolare, con tutta probabilità imposta dalle circostanze, che obbligano tutti i soggetti in causa - sicuramente le parti, ma non solo, anche l’organo giudicante - a muoversi sul filo del rasoio, guardandosi dal continuo pericolo di entrare in **questioni di merito**. A ciò si aggiunge l’insolito intervento della **curatrice speciale** del minore, decisamente schierata a sostegno delle tesi del reclamante: che poi la Cassazione vorrà respingere, il che ne accresce le difficoltà. Circostanze che hanno spinto ad un approfondimento anche il commentatore, invogliandolo a prendere visione dell’intera parte disponibile del fascicolo.

**La vicenda e le decisioni al primo grado.** In sintesi, la vicenda è incentrata sulla decisione di una madre (B.B.) di trattenere presso di sé il figlio nel proprio paese di origine, ove si era recata solo temporaneamente, in località decisamente remota (provincia di Avellino) rispetto alla casa familiare (Siracusa). Decisione assunta senza consultare l’altro genitore (A.A.) nonché senza l’autorizzazione del giudice. Il padre contesta quella scelta - muovendosi al primo grado - effettuata prima ancora che un tribunale decidesse in merito all’affidamento, ovvero senza che la madre fosse stata dichiarata “genitore collocatario”. Il padre chiede il rientro immediato del minore e la regolamentazione delle modalità di affidamento. La madre - che nel frattempo aveva unilateralmente spostata presso di sé la residenza del bimbo - anzitutto eccepisce l’incompetenza del Tribunale di Siracusa in

## La dottrina di Ondif

favore della propria nuova sede e chiede l'affidamento esclusivo del figlio, affermando di avere subito maltrattamenti dal padre, che comunque sarebbe stato d'accordo sul trasferimento. Circostanza poi rivelatasi falsa. Nel frattempo si rivolge al TdM di Napoli per provvedimenti *de potestate* a carico del padre, tacendo l'avvio dell'esame in sede sicula. Questo, tuttavia, si dichiara non competente e il procedimento viene unificato.

Pertanto l'ufficio siracusano si trova a dover affrontare l'intera materia, ancora non toccata da provvedimenti. Si tratta, cioè, di decidere preliminarmente quale sia la sede competente, ovvero se il giudice delegato sia quello di partenza o della località di arrivo. Si tratta, inoltre, di individuare il genitore presso il quale il figlio si potrà trovare meglio, visto che non può essere toccato il diritto del cittadino, costituzionalmente tutelato, di stabilire la propria residenza ovunque voglia. Sono due questioni distinte, che il tribunale affronta separatamente, tanto che lascia la madre libera di decidere se vorrà mantenere la scelta di trasferirsi oppure rientrare in Siracusa. Scelta che (ovviamente) si ripercuoterà sul rapporto che il bimbo avrà con ciascuno dei genitori. Vista, infatti, **l'illegittimità del trasferimento unilaterale del bimbo**, attuato in modo da privare della possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale a chi ne era titolare (ovvero con le **caratteristiche sostanziali della sottrazione di minore**), intanto ne dispone il rientro immediato a Siracusa, dove vivrà prevalentemente presso la madre se questa vorrà tornarvi o presso il padre se deciderà diversamente, mantenendo un'ampia opportunità di frequentazione.

Il tutto **fatta salva la possibilità che la madre mantenga l'opzione campana e sia anche collocataria del bambino**. Il provvedimento è, difatti, **provvisorio**, assunto nelle more di una valutazione rimessa ad una CTU, alla quale chiede, tra l'altro: *“quale sia l'attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la capacità di comprendere e rispondere alle esigenze e ai bisogni emotivi ed evolutivi del figlio, la capacità di rapportarsi all'altro genitore adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale; se ed in quale misura le caratteristiche personologiche o psicofisiche dei genitori possano condizionare negativamente lo sviluppo del minore; quale sia il **regime di affidamento e collocamento del figlio maggiormente rispondente al suo interesse** e, soprattutto, **quali modalità e i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario sia adeguato a tutelare la salute psico-fisica dello stesso**; se e quali modifiche all'attuale regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario si rendano eventualmente e attualmente necessari a supporto dei genitori e del minore, anche con riferimento all'abitazione*. Agisce, quindi, ponendo il massimo dell'attenzione sull'interesse del minore e restando apertissimo ad una prevalente presenza materna anche nel luogo del trasferimento, all'esito della valutazione di un soggetto esterno, di particolare competenza. A tutela di una gestione provvisoria di garantito equilibrio **affida il bimbo ai servizi sociali e nomina un curatore speciale**.

**L'intervento della Corte di Appello.** D'altra parte, poiché si è in presenza di un bambino in tenerissima età (allora di un anno circa) la verifica delle capacità genitoriali è in contrasto con la pressoché automatica consuetudine di individuare nella madre il genitore più idoneo a stargli accanto. B.B., pertanto, reclama immediatamente il provvedimento presso la CA di Catania, mantenendo le precedenti richieste, incluso l'affidamento esclusivo. Questa ribalta la decisione del primo grado, annulla l'ordine di rientro, affida il figlio a entrambi i genitori e concede al padre un “diritto di visita” che consiste nella possibilità di andare a trovarlo presso la madre a settimane alterne trascorrendo con lui tre ore al giorno per tre

## La dottrina di Ondif

giorni consecutivi, senza pernottamento. Motiva sulla base del diritto materno al trasferimento, costituzionalmente tutelato e sulla tenera età del bambino (di 15 mesi), ancora allattato al seno e in stretto legame con la madre.

**Il problema della inammissibilità delle contestazioni di merito.** Alla Cassazione si rivolge a sua volta il padre, ma non da solo. **Interviene**, infatti, aderendo a tutte le sue tesi di tipo sostanziale, **anche la curatrice speciale** nominata dal TO di Siracusa. Nella formulazione adottata da entrambi i ricorrenti (le motivazioni del reclamo sono riassunte nell'ordinanza della Suprema Corte e non verranno qui ripetute) si osserva la fatica con la quale si cerca di restare nell'ambito delle contestazioni di legittimità, resa più severa dal fatto che la Corte di Appello motiva pressoché in ogni passaggio in base ad affermazioni opinabili, se non addirittura presupposti falsi (v. oltre), per cui il riferimento ai dati di fatto è pressoché inevitabile. Difficoltà, tuttavia, che si presenta anche alla Suprema Corte, nel momento in cui fa sue pressoché integralmente (ampi passaggi sono riprodotti copia e incolla, raramente virgolettati) le soggettive considerazioni della Corte di Appello. In altre parole, l'analisi delle criticità dell'una si ripercuotono, in cascata, anche sull'altra, pur nella consapevolezza che i due organismi sono investiti di differenti modalità di intervento, potendo l'Appello esprimersi criticamente su aspetti di merito, mentre la Cassazione è obbligata a limitarsi a verificare che quelle opinioni – sulle quali di per sé non dovrebbe pronunciarsi – non diano luogo ad una motivazione palesemente apparente e irrazionale. E' quanto gli Ermellini si sforzano di fare, consapevoli della difficoltà, vista l'insistenza con la quale tornano reiteratamente sull'argomento, in una sorta di *excusatio non petita*. Ne fornisce l'esempio forse più limpido una delle affermazioni finali, a supporto della Corte territoriale, laddove si afferma che *“La modulazione in concreto dei tempi di visita del padre in Campania e la determinazione dei periodi di permanenza del minore accompagnato dalla madre, in Sicilia, e la valutazione di adeguatezza compiuta dal giudice del reclamo ai fini del soddisfacimento dell'interesse primario del bambino, si risolvono in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità, a meno che – ma **si tratta di ipotesi non riscontrabile nel caso all'esame (non apparendo i tempi e le modalità di permanenza con il padre manifestamente irragionevoli né contrastanti con il principio di proporzionalità)** – la valutazione di sintesi formulata e i criteri orientativi considerati si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e con **quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale** (specchio e motore dell'evoluzione del diritto delle famiglie e delle persone) che concorrono, con detti principi, a comporre il **diritto vivente.**”* Dove la parte evidenziata, che fa diretto e quantitativo riferimento al destino che attiene alle parti come genitori, altro non è che un giudizio di merito sui costumi del paese (l'unico qui citato, per brevità, ma l'ordinanza ne è ampiamente cosparsa). Ed è davvero bizzarro come la valutazione della congruità di tempi e modalità sia avocata a sé dagli Ermellini, a fronte di una lagnanza esattamente sotto i medesimi profili presentata dalla curatrice speciale del minore, ovvero da un soggetto che si dovrebbe ritenere specificamente preparato ad esprimersi in materia.

**Principali criticità.** Emerge, dunque, una prima criticità, lo scavalco della posizione della curatrice senza alcuna riflessione sul rispettivo grado di competenza. Certamente il

## La dottrina di Ondif

giudice è *peritus peritorum*, ma quando se ne discosta ci si aspetta che lo motivi, tipicamente fornendone adeguata e logica ragione. Si presentano, tuttavia, diverse altre aporie.

Anzitutto si osserva un improprio mescolamento dei motivi che hanno determinato le scelte del giudice di primo grado tra ciò che riguarda la madre e ciò che riguarda il figlio. Non corrisponde a verità (v. sopra, in narrativa) che si sia voluto forzare la decisione della madre relativa alla scelta abitativa sostenendo che avendo tenuto un comportamento illegittimo non avrebbe potuto avere presso di sé la collocazione del figlio. Questo nessuno (neppure il padre) lo ha affermato. Il TO ha tenuto del tutto separate le due questioni. Il rientro, **provvisorio**, del bambino è conseguenza di un atto illegittimo, è il ripristino della condizione antecedente, rispetto alla quale si riparte con valutazioni ex novo. Il tribunale, allo scopo, non effettua una scelta tra i genitori, ma affida nell'immediato il bimbo ai Servizi sociali rimettendo per il futuro la valutazione dell'interesse del minore a soggetto specificamente competente, al quale chiede, tra l'altro: *“se ed in quale misura le caratteristiche personalologiche o psicofisiche dei genitori possano condizionare negativamente lo sviluppo del minore; quale sia il regime di affidamento e collocamento del figlio maggiormente rispondente al suo interesse e, soprattutto, quali modalità e i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario sia adeguato a tutelare la salute psico-fisica dello stesso;”*

Pertanto l'affermazione, sulla quale ruota la decisione della Corte di Appello e di conseguenza della Cassazione, *“va sottolineato che il primo giudice, **statuendo la perdita automatica del collocamento del minore presso la madre solo per avere la stessa espresso un rifiuto (legittimo) a trasferirsi in Sicilia, ha connotato la scelta materna di una valenza sanzionatoria, a fronte dell'esercizio di un diritto garantito.**”* è **del tutto infondata**. Non c'è mai stata decisione in questo senso (ancora da prendere), meno che mai alcun **automatismo**. Ci si potrebbe anche fermare qui, visto che, come si direbbe nel diritto penale, *“il fatto non sussiste”*.

Dato, tuttavia, il larghissimo interesse suscitato dall'ordinanza e la funzione nomofilattica della Suprema Corte, conviene esplorare anche le altre criticità.

- a) Giustamente viene sottolineata **la priorità dell'interesse del minore**. Esattamente ciò di cui si è primariamente preoccupato il Tribunale, in funzione del quale ha disposto una consulenza di ufficio e nominato un curatore speciale. Decisioni sulle quali disinvoltamente e incomprensibilmente sorvola la Corte d'appello, che pure dimostra di esserne a conoscenza, preferendo stabilire come le si realizzi in modo del tutto autoreferenziale.
- b) Liquidando difatti la disposta CTU - con il benestare della Cassazione - affermando che non se ne può attendere gli esiti, anche perché non sussistono motivi di dubbio sulla idoneità dei due genitori: *“le indagini sulla capacità sono allo stato tuttora in itinere e non sussistono evidenze tali da acclarare la inidoneità genitoriale né della X né del Y”*. Il che dimostra sia una singolare **supponenza** rispetto alle competenze dell'esperto nominato nell'affermare di sapere già esattamente ciò che si sta umilmente cercando; sia una evidente **confusione** tra il concetto di “inidoneità” (“patologico”) e quello di “preferibilità” (fisiologico); sia un sorprendente senso del trascorrere del tempo e dei suoi effetti. La drastica opzione, punitiva per il rapporto padre/figlio –

## La dottrina di Ondif

vista una presenza paterna (neppure individuale, ma assistita alla madre) limitata a **18 ore nell'arco di 28 giorni** - ruota infatti sulla circostanza dell'allattamento, prospettata come irreversibile. Ora, questo ha una durata tipica media di 18 mesi. Quando si pronuncia la Corte del reclamo il bimbo ne ha circa 15 e quando esce la Cassazione 22: dunque l'argomento appare decisamente privo di pregio, quanto meno sotto il profilo della comparazione con la privazione pressoché totale di una figura genitoriale che ne è la conseguenza. Pure la Suprema Corte non rileva in ciò alcun vizio logico, né alcuna "violazione degli standard sociali tipici".

- c) **Il diritto del minore alla bigenitorialità.** A quest'ultimo proposito, fondamentale appare anche la posizione assunta dal padre in sede di Appello, il quale accanto alla logica richiesta di conferma della decisione di primo grado, si limitava a chiedere in subordine che *"venisse previsto ampio diritto di trascorrere con il figlio periodi significativi, in modo esclusivo e non vigilato, così da garantire la continuità e la qualità della relazione padre-figlio e della relazione fra Z e tutto il ramo paterno."* La Corte d'Appello, quindi, traendo spunto dalla subordinata, aveva la strada spianata per salvare sia il desiderio materno che la legittima e certa aspirazione del bambino non solo a godere della bigenitorialità ma anche, attraverso un provvedimento equilibrato, alla chiusura del contenzioso tra i suoi genitori, certamente per lui fonte di sofferenza e di danno attuali e più ancora futuri, disponendo un **ragionevole calendario di frequentazione**. In questo senso non è condivisibile la posizione della Cassazione, che non coglie alcuna deviazione dal più elementare buonsenso: oltre che dal dovere di porre realmente il benessere del minore al primo posto. Si trattava, dunque, non di sindacare un aspetto di puro merito, ma di evitare la violazione di diritti. E su questo la Suprema Corte aveva pieno titolo.
- d) Convincente non appare neanche il ragionamento secondo il quale il diritto del cittadino di stabilire la propria residenza ovunque voglia verrebbe compresso e invalidato **di per sé** dall'aver subordinato (oltre tutto provvisoriamente, come già osservato, ma per comodità logica assumiamo pure che fosse decisione definitiva) la collocazione presso la madre alla sua dimora in Siracusa. Ovvero il TO avrebbe limitato e condizionato la libertà di scelta, *"nei fatti forzando la madre a rinunciare al trasferimento per non doversi separare dal minore, così comprimendo diritti ineludibili?"*. Salta agli occhi, infatti, **la simmetria della situazione** rispetto al padre, che le Corti assolutamente non colgono. Collocare il bimbo in provincia di Avellino significa condizionare nella stessa misura la scelta abitativa del padre, forzandolo a trasferirsi se vorrà, come sarebbe giusto e doveroso, svolgere la funzione educante, quanto meno al livello di un genitore separato. Non si comprende perché la libertà di scelta della madre costituisca "diritto ineludibile" e non quella del padre. Chiaramente chi scrive si aspetta l'obiezione che la simmetria non sussiste, essendo diverso il rapporto con il figlio del genitore collocatario e del non collocatario. Obiezione che si respinge facilmente osservando che la critica mossa al Tribunale è di principio e come tale prescinde dalla eventuale elezione di un cittadino a collocatario, per cui entrambi i genitori avrebbero subito *a priori* identica "penalizzazione".
- e) Discutibile appare anche l'altra critica rivolta dalla Cassazione al giudice di prime cure: *"Il giudice di appello ha ... valutato la non opportunità di ordinare il ritorno del bambino*

## La dottrina di Ondif

*a Siracusa, ... , in mancanza di elementi dai quali inferire la volontà della madre di attentare al legame del minore con il padre.”* Affermazione palesemente contraddetta dai concreti comportamenti materni, anche a prescindere dal fatto che il TO non ne sprema alcuna “tombale” conclusione. Se la madre aveva le carte in regola e quell’intenzione mancava, perché non chiedere l’autorizzazione del giudice prima di trasferirsi? E perché chiedere l’affidamento esclusivo sulla base di accuse rivelatesi false? Giova a tale proposito rammentare l’art. 337-quater comma II c.c. in merito alle richieste di affidamento esclusivo sulla base di accuse manifestamente infondate. Sia pure col senno del poi (la Cassazione non poteva saperlo, ma il dato di fatto conforta l’interpretazione di chi scrive): le disposizioni della Corte di Appello in merito al dovere materno di portare il bambino in Sicilia in determinate occasioni non sono state **mai rispettate**. Pertanto il sottolineato apprezzamento delle due Corti per l’equilibrio e la saggezza delle disposizioni appare abbastanza grottesco: *“prevedendo l’obbligo della madre di portare il minore in Sicilia durante le festività natalizie, del Capodanno e pasquali nonché due settimane durante le ferie estive, per consentire al minore di stare in compagnia del padre.”*

**Davvero un ampliamento?** Guardando, adesso, alla valenza dell’ordinanza sul piano orientativo, la maggior parte dei commentatori, anche di grande prestigio, ha visto in essa l’attribuzione di ancor maggiori poteri decisionali al genitore prevalente e, in particolare, una più ampia possibilità di trasferirsi senza fare i conti né con l’altro genitore né con le istituzioni.

C’è da chiedersi, tuttavia, se la vicenda, letta nei suoi vari contorni, abbassi davvero l’asticella rispetto al passato. Rammentato che il diritto per il cittadino maggiorenne di cambiare liberamente residenza non è mai stato posto in dubbio da alcuno, anche la possibilità di portare seco la prole in totale autonomia ha fatto registrare in precedenza tolleranze anche più clamorose. Si pensi all’impiego del concetto di *residenza abituale*, che avrebbe dovuto guardare al consolidato precedente radicamento della vita del figlio in un determinato luogo; come avviene a livello internazionale. Ossia al passato. Non così in Italia dove, facendo prevalere l’interesse dell’adulto, si è introdotta la “prognosi” per la vita futura: che ovviamente dipende dal genitore. Ovvero la Suprema Corte si chiede, ad esempio, se il genitore, liberamente migrato da Catania a Rieti portando con sé i figli, abbia intenzione di rientrare oppure no. E su questa base incardina la determinazione del Foro competente (*«... sarà **necessaria una prognosi** sulla possibilità che la nuova dimora **diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore**», Cass. 21285/2015*). Ora, è evidente che questa decisione, che sembra solo preliminare, in realtà anticipa del tutto irritualmente la valutazione finale sulla collocazione dei figli, affermando implicitamente che dal luogo scelto dal genitore abusante non torneranno mai (nella fattispecie la madre aveva sposato un signore di Rieti quindi è al TO di Rieti che viene attribuita la competenza a decidere dove i figli dovranno vivere ... dopo avere previsto che da Rieti non si sposteranno...). A dispetto da quanto affermato, dopo ampia specifica disamina, dalla Suprema Corte a sezioni unite (Cass. 11915/2014, citata e liberamente interpretata), che individua nella data di proposizione della domanda il momento in cui determinare la residenza abituale.

## La dottrina di Ondif

Se, allora, si guarda la vicenda che qui ci occupa, la Corte di Appello di Catania, riconoscendosi competente, implicitamente rinuncia ad utilizzare questo approccio, forse perché imbarazzante in punto di diritto. Oppure, più probabilmente perché condizionata dal rigetto al primo grado dell'istanza materna di rivolgersi al tribunale di Avellino. Anche perché fa sua la visione "prospettica": "*ai fini dell'individuazione della residenza del minore occorre aver riguardo al luogo in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni?*".

Resta il fatto quindi, che, sul piano generale, le Corti di Appello e Cassazione finiscono per tenere un atteggiamento di maggiore prudenza. Come dire: fanno un passo indietro. Il che può essere utile osservare sotto il profilo degli orientamenti giurisprudenziali.

**Considerazioni conclusive.** In definitiva, la Suprema Corte si spende insistentemente per enunciare e ribadire un principio di diritto che è chiarissimo a tutti i soggetti coinvolti e che nessuno ha mai messo in dubbio. Ovvero che il cittadino è libero di fissare la propria dimora dove meglio crede e che ciò non precostituisce alcun motivo di **automatica** perdita del diritto a prendersi cura dei figli anche se il trasferimento avviene unilateralmente. Principio non contestato neppure dal più diretto interessato, il padre, che non a caso aveva rimesso al giudice la determinazione delle modalità della frequentazione. Mentre non viene osservato che, comunque, ben si poteva in sede di merito articolare il provvedimento, quanto meno prevedendo, a puro titolo di esempio, il pernottamento con il padre al compimento del terzo anno. In altre parole, il diritto dei figli alla bigenitorialità, che il legislatore si preoccupa di salvaguardare perfino in caso di affidamento esclusivo per dimostrata pericolosità del genitore escluso (art. 337- quater comma II c.c.), ne esce massacrato.

Inevitabile chiedersi, cosa abbia spinto i due organismi giudicanti a perdere di vista le così evidenti buone ragioni del giudice di prime cure. Probabilmente il motivo è da vedere nel passaggio che li assimila. Entrambi mettono al primo posto della citata giurisprudenza confermativa Cass. 18087/2016, la cui ordinanza ha a suo tempo suscitato in dottrina comprensibili perplessità. A partire dallo sgomento con cui gli Ermellini riferivano che "*La madre in primo grado aveva ricusato praticamente tutti i soggetti coinvolti nel processo con poteri decisionali, così mostrando una totale mancanza di fiducia nel prossimo, prima ancora che nell'onestà intellettuale e nelle capacità tecniche del CTU e dei giudici. Comportamento che per altro, induceva particolare sorpresa quando promanava, come nella specie, da un soggetto che si apprestava a svolgere quelle stesse funzioni?*". Ma ciò nonostante non si demordeva da una prevalenza materna sempre e comunque, visto che ogni dubbio veniva superato assumendo senza alcun riscontro che il comportamento processuale materno fosse da attribuire al difensore... (sic: "*Doveva tuttavia considerarsi che le scelte processuali andavano **di norma** attribuite al difensore, per cui non potevano riverberarsi in danno della parte*"). Per concludere che "*Non sussistevano ragioni per derogare al criterio di scelta **ordinariamente** seguito, che vedeva i bambini **in età scolare** collocati in via prevalente con la madre, anche quando, ..., il padre avesse dimostrato eccellenti capacità genitoriali?*". Osservato che l'età *scolare* si estende ben oltre la tenera età (potendosi sostenere anche per uno studente universitario...), pare di poter concludere che il denominatore comune tra le Corti sia costituito dalla cosiddetta *maternal preference* - che pure, altra *excusatio non petita*, Cassazione nega di avere utilizzato - trattandosi di dottrina dalla contestata scientificità nonché sospettata di incostituzionalità.

## La dottrina di Ondif

D'altra parte, la carica ideologica che pervade e ispira la Suprema Corte è documentata dalla non necessaria divagazione sull'affidamento paritetico, fuori tema: *“Questa Corte ha chiarito che, in caso di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto diversamente modulato e declinato in concreto, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo migliore benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass., Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25403). Nell'affido condiviso del minore, infatti, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non deve necessariamente avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori?”*. Ovvero la Suprema Corte si impegna nel prendere posizione in una polemica faziosamente distorta che si sforza di attribuire ai fautori di un affidamento effettivamente condiviso la volontà di imporre la parità dei genitori **sempre e comunque**, quando invece di essa si sostiene soltanto la priorità dell'ipotesi, ferma restando l'esigenza di ragionevole praticabilità (v. ddl 832 XIX Legsl., che rimanda a Cass. 26697/2023, qualitativamente identica alla sopra citata 25403/2025).

Non resta che sperare che alle parole seguano i fatti e che davvero si dia, nella giurisprudenza di merito come in quella di legittimità, la precedenza a modelli di affidamento che mirino ad attribuire ai genitori pari responsabilità, impegni e sacrifici, nell'ottica di una sacrosanta conquista da parte delle madri di effettive pari opportunità.